

N.
N.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8916 del 2015, proposto da:

, rappresentata e difesa dagli avv. Michele **Bonetti**, Santi Delia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale **Bonetti & Partners** in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministero legale rappresentante p.t., Università degli Studi di Roma La Sapienza in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliario;

Cineca in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. , con domicilio eletto presso lo studio del primo

in

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento datato 1° luglio 2015 di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva per l'accesso alle Scuole di Specializzazione in medicina per l'a.a. 2014/2015 in ragione della asserita impossibilità di accettare domande confermate e

non trasmesse;

della comunicazione apparsa tramite schermata sulla pagina personale del portale university della ricorrente, dalla quale risulta la mancata ammissione a sostenere la prova selettiva de qua;

del D.M. 26 maggio 2015 attraverso cui il Ministero dell'istruzione bandiva la procedura selettiva per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina per l'a.a.2014/2015;

dell'art. 5 del bando di concorso ove interpretato nel senso che debba essere comminata l'esclusione anche nel caso in cui il verificarsi del fatto impeditivo al completamento della procedura di inoltr della domanda sia imputabile in via esclusiva all'Amministrazione;

dell'operato del MIUR del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito all'impossibilità di ottemperare alle disposizioni del Bando con riferimento al punto 5,

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

nonché per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa in prima sede alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2014/2015 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l'ordine di preferenza della tabella depositata in atti;

e per la condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante la reintegrazione in forma specifica, con l'ammissione anche con riserva ed in soprannumero al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Cineca e di Università degli Studi di Roma La Sapienza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata l'imminenza delle prove di ammissione alle Scuole di Specializzazione che in parte si sono già svolte nelle giornate del 28 e del 29 luglio 2015 e si svolgeranno nelle date del 30 e del 31 prossimi e che pertanto, appare il pregiudizio alla posizione della ricorrente che sarebbe stata esclusa dalla procedura per un disguido del sistema informatico;

Ritenuto pertanto di confermare il decreto monocratico n. 3117 del 17 luglio 2015;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto conferma il decreto in motivazione ed ammette con riserva la ricorrente alle prove di accesso alle Scuole di Specializzazione per l'a.a. 2014/2015.

Spese della fase cautelare compensate.

Fissa la trattazione della causa alla pubblica udienza del 23 giugno 2016.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)